



**COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con i poteri del Consiglio Comunale**

**N. 27 DEL 29/07/2021**

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 11,05 e segg. in Piana degli Albanesi, nella sede Municipale di via Palmiro Togliatti, 2

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Fulvio Manno, nominato con Decreto Presidenziale n. 514/GAB del 24/02/2020, nella qualità delle funzioni di cui sopra per la gestione dell'organo consiliare sciolto, assistito dal Segretario Generale Dott. ssa Antonella Spataro.

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della Direzione Economico finanziaria n. 16 del 26/07/2021 di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Direzione competenti ai sensi della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, dall'art. 49 e dall'art. 147 comma 1 e dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 e successive modifiche.

Vista l'attestazione di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti resa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 46 del vigente Statuto Comunale.

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 01 del 27/07/2021 sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto e che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione.

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Con i poteri del Consiglio Comunale conferiti con il citato D.P. n. 514/GAB del 24/02/2020 del Presidente della Regione Siciliana

**DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare la superiore proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI  
BASHKIA E HORËS SË ARBËRESHËVET  
Città Metropolitana di Palermo  
Rreth i Palermës  
Direzione Economico Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 26/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI  
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

Il Responsabile del servizio finanziario, su direttiva dell'assessore al Bilancio Dr. N. Benfante, sottopone al Commissario Straordinario la seguente proposta di deliberazione

**Dato atto** che con D.P.R.S. n. 514/GAB del 24.02.2020 è stato nominato il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario;

**Dato atto** che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n.13 in data 15/Aprile/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione Commissario Straordinario n. 15 in data 20/Aprile/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

**Visti**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento

*[Handwritten signatures and initials]*

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2014 il quale all'articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che

prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 683**, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

**Vista**, altresì, la deliberazione del Commissario Straordinario n° 01 del 14/01/2021 con la quale in coerenza con la previsione di cui all'art. 107, comma 5 del d.l. n.18/2020, ha approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla S.R.R. nella qualità di soggetto preposto alla valutazione, in data 29/12/2020, e definita la ripartizione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, a decorrere dal 2021, pari complessivamente ad € **108.967,29** come segue:

- **2021: € 36.322,43**
- **2022: € 36.322,43**
- **2023: € 36.322,43**

**Preso atto che,**

- il Piano Economico Finanziario **grezzo 2021**, dell'Ente, redatto dalla direzione tecnica e trasmesso alla S.R.R. (società di regolamentazione dei rifiuti – Palermo Provincia Ovest Spa) per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale, **ammonta complessivamente ad € 903.451,00**, comprensivo della quota pari al 10% del F.C.D.E.;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- il riconoscimento degli extra costi ex art. 4 comma 5 dell'MTR di cui alla delibera 443/2019/R/rif , da parte dell'Ente, ammonta ad €. **56.442,64**;

**Visto** il riepilogo costi del piano economico finanziario, allegato alla presente (all.D), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dalla S.R.R. (società di regolamentazione dei rifiuti – Palermo Provincia Ovest Spa), dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 ripartiti:

<b>COSTI FISSI</b>	€	<b>313.850,00;</b>
<b>COSTI VARIABILI</b>	€	<b>683.108,00;</b>


3/2

**Dato atto** quindi che in applicazione tanto delle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...", quanto della successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...", **l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Piana degli Albanesi è complessivamente pari ad € 996.958,21;**

**Evidenziato** che l'importo complessivo del Piano Finanziario 2021 risulta inferiore, rispetto al PEF 2020, all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

**Richiamati** inoltre,

- l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale "... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche..." ed altresì, il successivo comma 3 per cui "... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...";
- Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile "... estendere il concetto di - restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività- a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...".
- Preso atto che risulta, da decreto del ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un riparto del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI per alcune categorie economiche (utenze non domestiche) e l'assegnazione per il Comune di Piana degli Albanesi è pari ad € 29.834,60;



Handwritten signature and initials, possibly 'S/18' and 'h/7'.

**Ritenuto**, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, applicando una riduzione alle utenze non domestiche, complessivamente pari ad € **29.834,60** che trova integrale copertura mediante il fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, del Bilancio di Previsione 2021/2023– Esercizio 2021;


**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*";
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...*";

**Visto** il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto "decreto Sostegni", che con l'articolo 30, comma 5, ha disposto, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 giugno 2021, successivamente posticipato al 31 luglio 2021, ad opera dell'art. 2, comma 4, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99;

**Richiamata** le determinazioni Sindacali n. 21 e 22 del 30/06/2021 di nomina de Responsabile della direzione Economico Finanziaria e responsabile dei tributi, fino al 30/09/2021;

**Verificato** che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del Collegio dei revisori, previsto dall'art. 239 del Dlgs. 267/200;



Handwritten signature and date 5/7

**Preso atto** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**Verificato**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**Atteso** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**Vista** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011


**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

#### PROPONE DI DELIBERARE

- a) richiamate le premesse, **di approvare per l'anno 2021**, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato S.R.R. (società di regolamentazione dei rifiuti – Palermo Provincia Ovest Spa), quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, **le tariffe della TARI 2021** relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;
- b) di quantificare in € **996.958,21**, il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) della presente;
- c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., pari al 5%, per le annualità 2021 e successive, sarà versato dai contribuenti, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione n. 5/2021 dell'Agenzia delle Entrate (Decreto del Ministero Economia e finanze del 01.07.2020 art. 2 comma 3);
- d) di stabilire, le agevolazioni previste da decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI per alcune categorie economiche (utenze non domestiche) complessivamente per l'importo di € **29.834,60**, Esercizio 2021;
- e) di trasmettere, a cura dell'ufficio segreteria, la presente proposta al collegio dei revisori, per il parere di competenza;



6/7 



f) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

g) allegati:

**Allegato A) alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 15.07.2021 (Art. 6.2 della Delibera n. 443/2019)**

1) Piano Economico Finanziario;

**Allegato B) Dettaglio Utenze domestiche quota fissa e variabile**

**Allegato C) Dettaglio Utenze non domestiche quota fissa e variabile**

**Allegato D) Riepilogo tariffe 2021**

Il resp. Della direzione  
Rag. Francesca Lo Iacono



7/7

PARERI AI SENSI L.R. 48/91 COME INTEGRATO DALL'ART. 12 L.R. 30/2000 DALL'ART. 49 E DALL'ART. 147 COMMA I E DALL'ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021**

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

Piana degli Albanesi li 26/07/2021



Il Responsabile della Direzione E.F.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA; IN MERITO ANCHE ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI CHE POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

OVVERO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

Piana degli Albanesi li 26/07/2021



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

AI SENSI DELL' ART. 46 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE È CONFORME ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI.

Piana degli Albanesi, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. N. 6545 del 20/06/2021

ALLEGATO 3  
Allegato 3

Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2021

**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

Rif. Cap. 4 Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019

- Società di Regolamentazione dei Rifiuti - S.R.R. Palermo Provincia  
Ovest Scpa con sede in Monreale Via B. D'Acquisto, C.F. e P.iva:  
06253820820
- Comune di PIANA DEGLI ALBANESI



## Indice

Premessa

### 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

### Premessa

La presente relazione, seguendo quanto previsto dalle linee guida sulla relazione di accompagnamento (Appendice 2 – Deliberazione 31/10/2019 n.443/2019/RIF), descrive le modalità e le motivazioni attraverso cui il presente Ente Territorialmente Competente (ETC) ha proceduto al processo di misurazione e valutazione per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (PEF).

I dati riportati, dedotti da atti ufficiali in possesso dell'Amministrazione, sono stati asseverati come previsto dalla delibera 443/2019 dalla Dichiarazione di Veridicità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

Con i funzionari del Comune sono state operativamente determinate le voci necessarie alla definizione del PEF di cui alla seguente tabella:

Voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dall'Ente territorialmente competente	
1	Fattore di Sharing - b
2	Fattore di Sharing - $b(1+\omega)$
3	Rateizzazione r
4	Costo medio settore €/cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
5	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - $\gamma_1$
6	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$
7	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$
8	Coefficiente di recupero di produttività - Xa
9	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa
10	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PCa
11	$\sum TVa-1$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

#### 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

##### 4.1 Attività di validazione svolta

L'attività di validazione svolta sui dati trasmessi dal Comune di Piana degli Albanesi consiste, oltre a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito alla definizione dei parametri di competenza, nell'affiancamento dell'ETC al Comune pur mantenendo gli adeguati profili di terziarietà rispetto all'attività di gestione.

È stata, pertanto verificata:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal Comune raffrontandoli, con le spese sostenute per le annualità 2017,2018 e 2019, in coerenza con le caratteristiche del servizio effettivamente reso.

Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR

Il Comune ha redatto il PEF con riferimento a tutte le tipologie di costo e di ricavo, in assenza di un Gestore che eroghi la totalità o la maggior parte dei servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, che vengono affidati di volta in volta dall'Ente a soggetti identificati come prestatori d'opera.

Come anticipato, "I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2021, 2022\}$  per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie" (co.2 dello stesso art. 6).

Si riporta prospetto dei costi:

<i>Ciclo integrato RU</i>	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	210.235,69 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	122.146,62 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	70.427,33 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	310.360,45 €
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	0,00 €
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	44.250,00 €
Fattore di sharing – b	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	26.550,00 €
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	0,00 €

Fattore di sharing – $b(1+w)$	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+w)AR_{CONAI}$	0,00 €
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $RC_{tv}$	538.072,00 €
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0,10
Rateizzazione $r$	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)RC_{tv}/r$	13.451,80 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	71.367,07 €
Totale voci libere costi variabili	0,00 €
<b><math>\Sigma TV</math>, totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>771.438,96 €</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	0,00 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	26.379,89 €
Costi generali di gestione - CGG	1.857,15 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0,00 €
Altri costi - COal	1.518,02 €
Costi comuni – CC	29.755,06 €
Ammortamenti - Amm	0,00 €
Accantonamenti - Acc	83.073,92 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00 €
- di cui per crediti	83.073,92 €
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00 €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00 €
Remunerazione del capitale investito netto - R	0,00 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - $R_{lic}$	0,00 €
Costi d'uso del capitale - CK	83.073,92 €
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – $COI^{EXP}_{TF}$	0,00 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $RC_{TF}$	-485.227,00 €
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0,10
Rateizzazione $r$	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+y)RC_{TF}/r$	-12.130,67 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	6.083,84 €
Totale voci libere costi fissi	0,00 €
<b><math>\Sigma TF</math>, totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>106.782,15 €</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRI/2020	2.300,00 €
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	0,00 €

I dati sopra esposti sono stati acquisiti dal PEF Grezzo e dalla relazione di accompagnamento trasmessi dal Comune.

Sono stati verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguenti aspetti:

- descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione;
- stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;
- eventuali variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;
- eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.
- l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno a-1 e a-2;

#### 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, definisce il limite alla variazione annuale secondo la formula:  $(\sum Ta / \sum Ta-1) \leq (1 + pa)$ , dove:  $pa = rpa - Xa + QLa + PGa$   
dove:

- rpa è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;

I coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie sono stati valorizzati nell'ambito dell'intervallo dei valori determinati dall'Autorità, quali:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa)
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni:

parametro	valore
Coefficiente di recupero di produttività - Xa	0,10
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	0,00
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	0,00
Coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - C19 <sub>2020</sub>	0,00

Al coefficiente  $X_a$  "recupero di produttività", nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, viene attribuito il valore pari allo 0,10% sulla base degli indicatori che riguardano, principalmente, il numero dei controlli che vengono eseguiti, unitamente agli indicatori relativi al bacino di utenza servito tramite l'attività di assistenza al contribuente.

Ai coefficienti  $QL_a$  (il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%,) e  $PG_a$ , (il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%,), la cui valorizzazione attiene espressamente al perimetro gestionale e alla qualità delle prestazioni rese dal gestore, vengono analizzati in base agli obiettivi operativi raggiunti, viene attribuito il valore pari allo 0,00%, in quanto il servizio viene svolto nella continuità contrattuale senza modifiche sostanziali dal punto di vista economico su "qualità" e "perimetro".

**C192020** – coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali sostenuti per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID 19, il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, è stato valorizzato come sopra in quanto non si prevedono gli interventi di cui all'art 4.3 bis del MTR.

Dall'attribuzione dei seguenti coefficienti il limite tariffario ( $pa = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$ ) risulta pari a 1,60%

#### 4.3 Costi operativi incentivanti

Il Comune in merito alla valorizzazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR, non ha ritenuto, in questa sede, di inserire ulteriori costi operativi di natura previsionale, visti gli obiettivi specifici raggiunti. Infatti, per effetto delle variazioni delle modalità dei singoli servizi e del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, riportati nella relazione di accompagnamento, è aumentata la *performace* raggiunta dall'Ente nell'incremento delle percentuali di raccolta differenziata.

#### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, non rientra nei limiti imposti dall'Autorità:

#### Verifica del limite di crescita

$rpi_a$	1,70
coeff. di recupero di produttività - $X_a$	0,10
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $QL_a$	0,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_a$	0,00
coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - <b>C192020</b>	0,00
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>1,60</b>
<b>(1+p)</b>	<b>1,0160</b>
$\Sigma T_a$	1.076.210,11 €
$\Sigma T_{a-1}$	877.749,00 €
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	1,22

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)	891.792,98 €
delta ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )	184.417,13 €

Dall'esame del predetto prospetto si evince che il totale dei costi efficienti è pari a complessivi € 1.076.210,11 con un aumento del 1,22 rispetto al PEF anno 2020.

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all'approvazione da parte dell'Autorità” anche a seguito dell'istanza specifica che il Comune potrà fare per l'aumento del limite delle entrate tariffarie.

Con riferimento alla procedura di approvazione di ARERA si evidenzia quanto riportato ai commi 2.3 e 2.4 della Delibera ARERA 57/2020/R/RIF del 03.03.2020.

Omissis

2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economici finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Il Comune in allegato alla relazione presenta un prospetto di extra costi relativi allo smaltimento rifiuti in merito alle componenti di costo 2021.

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. Le casistiche sono previste in dettaglio al comma 4.5 del metodo tariffario in sintesi:

- valutazioni di congruità sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard;
- valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- oneri aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti;
- equilibrio economico della gestione;

Nel caso in cui il limite di crescita sia superiore al limite imposto da ARERA rispetto all'anno precedente si può procedere con le seguenti opzioni:

- produrre un'istanza all'Autorità, da allegarsi a parte, dove si indicano le motivazioni per cui non è possibile rispettare tale limite.

Nel caso specifico il Comune di Piana degli Albanesi rientra nella predetta casistica infatti in allegato alla relazione di accompagnamento ha presentato una specifica richiesta di riconoscimento degli extra costi ai sensi del ex art.4 comma 5 del MTR di cui alla Delibera n.443/2019, evidenziano le cause dei maggiori costi, e richiedendo un riconoscimento di maggiori costi pari a complessivi € 105.165,23.

Le cause che hanno prodotto l'aumento dei costi sopra descritti, rappresentati nella richiesta a parere di codesta ETC, giustificano l'applicazione della deroga al limite di crescita delle entrate tariffarie prevista da ARERA.

Il mancato riconoscimento dei predetti extra costi per l'anno 2021 inoltre potrebbe comportare una situazione di squilibrio economico-finanziario del gestore.

#### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020

Il comune valorizza attraverso i coefficienti  $\gamma$  il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per effetto della componente RC.

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore/comune, ha **determinato** i valori  $\gamma_{(1,a)}, \gamma_{(2,a)}, \gamma_{(3,a)}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1+\gamma_a)$ , come segue:

parametro	valore
Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - $\gamma_1$	-0,45
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$	-0,30
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$	-0,15

I parametri  $\gamma$  di qualità del servizio reso, denominati  $\gamma_1, \gamma_2$  e  $\gamma_3$ , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di "% di differenziata", "performance di riutilizzo/riciclo" e "soddisfazione utenti", come da tabella sottostante:

		Costi superiori al benchmark di riferimento		Costi inferiori o uguali al benchmark di riferimento	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	Valutazione rispetto obiettivi %RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,30$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	Valutazione performance riutilizzo riciclo	$-0,30 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,20$
	Valutazione soddisfazione utenti	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

Potendo, quindi, assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi:

- confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA;

- segno della somma  $RC = RCV + RCF$   
il comune definisce:

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - $\gamma_1$	compreso tra -0,45 e -0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$	compreso tra -0,30 e -0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$	compreso tra -0,15 e -0,05

In particolare:

- Per quanto riguarda il confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA si evidenziano le seguenti risultanze:
  - CUEff 2020: = 443,11
  - Costo medio di settore per la Sicilia : € 403,00
- $RC_{tv} + RC_{tf} =$  : importo > 0

#### 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Il fattore di *sharing* ( $b$ ) sulla vendita di materiale e di energia, nell'ambito dei range (0,3 ed 1) individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2021-22, meccanismo che agisce nel calcolo della quota variabile del conguaglio, è stato identificato come segue:

parametro	valore
Fattore di <i>Sharing</i> - $b$	0,60
Fattore di <i>Sharing</i> - $b(1+\omega)$	0,84
Fattore correttivo del fattore di <i>sharing</i> sui ricavi CONAI - $\omega$	0,40

A tal proposito ricordiamo che:

$b$  è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6];

- $AR_{CONAI,a}$  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega_a)$  è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
- $\omega_a$  è il fattore correttivo del fattore di *sharing* applicato ai proventi CONAI; è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  ( $\gamma_{1,a}$  è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;  $\gamma_{2,a}$  è invece quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo);  $\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ; 0,4];

In relazione alla tabella 5 dell'MTR:

<b>Tabella 5. Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza Fattore di sharing</b>	<b>Valori min. del range ammesso per i fattori di sharing</b>	<b>Valori max del range ammesso per i fattori di sharing</b>
<b>b</b>	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc

L'ente ha stabilito, in accordo con il gestore e in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio tariffario rispetto all'anno precedente di scegliere valori

- massimi: in relazione a **performance molto basse** si sono definiti i coefficienti **b** e  $\omega_a$  indicati in tabella, in modo che l'Ente, in tal modo può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 42% (b=0,3) all'84% (b=0,6) dei ricavi

#### 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Il parametro *r* rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinata fino a un massimo di 4.

Si attribuisce il valore *r* (rateizzazione) = 4 al numero di rate per il recupero della componente a conguaglio.

Si è ritenuto opportuno fissare il predetto numero di n.4 rate, al fine di incidere il meno possibile sulle tariffe dell'anno 2021 e distribuire con maggiore tranquillità i conguagli.

- Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/Rif, 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV2021}^{EXP}$	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV2021}^{EXP}$	0,00
Numero di rate <i>r'</i>	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5. d.l. 18/20 $RCU_{TV}$	0,00

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	188.777,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	188.777,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	4
$\Sigma TV_s$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	960.215,96
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF2021}$	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TF}$	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	9.212,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	9.212,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	4
$\Sigma TF_s$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	115.994,20
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	1.076.210,11

### Esito attività di validazione

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni la scrivente società con la presente relazione, viste le motivazioni prodotte dal Comune di Piana degli Albanesi riportate nella relazione e nella richiesta di riconoscimento degli extra costi ai fini di mantenere un equilibrio economico/finanziario del PEF, ritiene necessario produrre l'apposita istanza all'Autorità ai fini di far riconoscere i maggiori costi non rientranti nel limite di crescita della tariffa imposti da ARERA, validando un PEF per l'anno 2021 di € 996.958,21.

Si allega schema PEF finale

Monreale li 30.06.2021

Il Soggetto preposto alla valutazione

Dott. Taormina Gianfranco

Firmato da:  
Gianfranco Taormina  
Motivo:  
firmato digitalmente

Il Commissario Straordinario della  
SRR Palermo Provincia Ovest  
Matteo Amabile

Firmato digitalmente da

Matteo Amabile

CN = Amabile Matteo  
C = IT

ALLOGGIO β

UTENZE DOMESTICHE - TARIFFE 2021

QUOTA FISSA

€ 219.695

QUOTA VARIABILE

€ 478.176

Det. Nessuna riduzione

Det. Nessuna riduzione

CATEGORIA	Componenti	coeff Ka	Tariffa fissa €/mq
USO DOMESTICO 1 COMPONENTE	1	0,81	0,51684
USO DOMESTICO 2 COMPONENTI	2	0,94	0,59979
USO DOMESTICO 3 COMPONENTI	3	1,02	0,65083
USO DOMESTICO 4 COMPONENTI	4	1,09	0,69550
USO DOMESTICO 5 COMPONENTI	5	1,10	0,70188
USO DOMESTICO 6 O PIU' COMPONENTI	6	1,06	0,67635
UTENZA PERTINENZIALE 1 COMPONENTE	1	0,81	0,51684
UTENZA PERTINENZIALE 2 COMPONENTI	2	0,94	0,59979
UTENZA PERTINENZIALE 3 COMPONENTI	3	1,02	0,65083
UTENZA PERTINENZIALE 4 COMPONENTI	4	1,09	0,69550
UTENZA PERTINENZIALE 5 COMPONENTI	5	1,10	0,70188
UTENZA PERTINENZIALE 6 COMPONENTI	6	1,06	0,67635

CATEGORIA	Componenti	coeff Kb	Tariffa variabile €/anno
USO DOMESTICO 1 COMPONENTE	1	0,80	84,74155
USO DOMESTICO 2 COMPONENTI	2	1,60	169,48310
USO DOMESTICO 3 COMPONENTI	3	2,00	211,45388
USO DOMESTICO 4 COMPONENTI	4	2,60	275,41004
USO DOMESTICO 5 COMPONENTI	5	3,20	338,96620
USO DOMESTICO 6 O PIU' COMPONENTI	6	3,70	391,92967
UTENZA PERTINENZIALE 1 COMPONENTE	1	0,00	0,00000
UTENZA PERTINENZIALE 2 COMPONENTI	2	0,00	0,00000
UTENZA PERTINENZIALE 3 COMPONENTI	3	0,00	0,00000
UTENZA PERTINENZIALE 4 COMPONENTI	4	0,00	0,00000
UTENZA PERTINENZIALE 5 COMPONENTI	5	0,00	0,00000
UTENZA PERTINENZIALE 6 COMPONENTI	6	0,00	0,00000

ALLEGATO "C"

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

UTENZE NON DOMESTICHE - TARIFFE 2021

QUOTA FISSA € 94.155

QUOTA VARIABILE € 204.932

Det.	(Tutto)		Det.	(Tutto)		
CAT.	coeff Kc	Tariffa fissa €/mq	CAT.	coeff Kd	Tariffa variabile €/mq	
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	0,45	0,89921	1	4,00	2,02810
Cinematografi e teatri	2	0,33	0,65942	2	2,90	1,47038
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	0,36	0,71937	3	3,20	1,62248
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	0,63	1,25890	4	5,53	2,80385
Stabilimenti balneari	5	0,35	0,69939	5	3,10	1,57178
Esposizioni, autosaloni	6	0,34	0,67940	6	3,03	1,53629
Alberghi con ristorante	7	1,01	2,01823	7	8,92	4,52267
Alberghi senza ristorante	8	0,85	1,69851	8	7,50	3,80269
Case di cura e riposo	9	0,90	1,79842	9	7,90	4,00550
Ospedali	10	0,86	1,71849	10	7,55	3,82805
Uffici, agenzie	11	0,90	1,79842	11	7,90	4,00550
Banche e istituti di credito, studi professionali	12	0,48	0,95916	12	4,20	2,12951
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	13	0,85	1,69851	13	7,50	3,80269
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	1,01	2,01823	14	8,88	4,50239
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	0,56	1,11902	15	4,90	2,48443
Banchi di mercato beni durevoli	16	1,19	2,37792	16	10,45	5,29842
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	1,19	2,37792	17	10,45	5,29842
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	0,77	1,53865	18	6,80	3,44778
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	0,91	1,81841	19	8,02	4,06635
Attività industriali con capannoni di produzione	20	0,33	0,65942	20	2,90	1,47038
Attività artigianali di produzione beni specifici	21	0,45	0,89921	21	4,00	2,02810
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	3,40	6,79405	22	29,93	15,17529
Mense, birrerie, amburgherie	23	2,55	5,09553	23	22,40	11,35738
Bar, caffè, pasticceria	24	2,56	5,11552	24	22,50	11,40808
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25	1,56	3,11727	25	13,70	6,94625
Plurilicenze alimentari e/o miste	26	1,56	3,11727	26	13,77	6,98175
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	4,42	8,83226	27	38,93	19,73852
Ipmercati di generi misti	28	1,65	3,29711	28	14,53	7,35709
Banchi di mercato genere alimentari	29	3,35	6,69413	29	29,50	14,95726
Discoteche, night club	30	0,77	1,53865	30	6,80	3,44778

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

RIEPILOGO 2021

	TOTALE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	UTENZE	SUPERFICIE
UTENZE DOMESTICHE	€ 697.871	€ 219.695	€ 478.176	3935	367.690
UTENZE NON DOMESTICHE	€ 299.087	€ 94.155	€ 204.932	231	42.132
<b>TOTALE</b>	<b>€ 996.958</b>	<b>€ 313.850</b> 31,5%	<b>€ 683.108</b> 68,5%	<b>4166</b>	<b>409.822</b>

1/8





## COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

### PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO ORGANO DI REVISIONE VERBALE N. 1

Premesso che il Collegio è stato nominato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del 15/07/2021 nelle persone della Dott.ssa Anna Maria Grazia Marchese (Presidente) Dott.ssa Concetta Petrolo e Dott. Parisi Francesco.

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 10:00 si è riunito in tele conferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Dott.ssa Anna Maria Grazia Marchese (Presidente) Dott.ssa Concetta Petrolo e Dott. Parisi Francesco componenti.

Il collegio si è riunito per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- *Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175 c.8 e 193 del, D. lgs n. 267/2000);*
- *Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021;*
- *Varie ed eventuali;*

Il collegio inizia a trattare il primo punto all'ordine del giorno, appurata la carenza documentale, previa telefonata alla responsabile del servizio finanziario del Comune, Dott.ssa Francesca Lo Iacono, il Collegio domanda al presidente di inviare a mezzo e-mail la richiesta della citata documentazione.

L'organo di controllo, prosegue nella valutazione in oggetto sino alle ore 13:00, a tale ora non essendo pervenuto nessuno dei documenti richiesti, la seduta viene rinviata alle ore 15:00.

Alle ore 15:00 viene ripresa la seduta, risultano presenti il presidente Dott.ssa Anna Maria Grazia Marchese ed il Dott. Francesco Parisi, risulta assente giustificata la Dott.ssa Concetta Petrolo.

Il Collegio, preso atto che non è ancora pervenuta la documentazione richiesta relativa al primo punto posto all'ordine del giorno, decide di passare alla trattazione del secondo punto, **“Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021”**.

Dopo un attento esame degli atti, esprime parere favorevole che si allega al presente verbale.

Il collegio decide di procedere alla firma digitale di tutta la documentazione dando incarico al Presidente di notificarla a mezzo pec al protocollo, al responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Francesca Lo Iacono, si invita quest'ultimo a voler notificare gli atti de quo al Commissario Straordinario al Sindaco al Segretario Comunale ed all'Assessore al Bilancio.

Alle ore 17:30 il verbale viene chiuso, previa stesura lettura ed approvazione del seguente verbale.

Data, 27/07/2021

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Anna Maria Grazia Marchese

Dott. Francesco Parisi



## COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

### PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

#### ORGANO DI REVISIONE PARERE N. 1

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021**

Premesso che il Collegio è stato nominato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio del 15/07/2021 nelle persone della Dott.ssa Anna Maria Grazia Marchese (Presidente) Dott.ssa Concetta Petrolo e Dott. Parisi Francesco.  
L'anno 2021 il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 15:00 si è riunito in tele conferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Dott.ssa Anna Maria Grazia Marchese (Presidente) dott. Parisi Francesco componente, risulta assente giustificata la Dott.ssa Concetta Petrolo. Il presidente da atto che tutti i membri dell'organo di Revisione sono in grado di seguire i lavori in tempo reale e di scambiarsi eventuale documentazione.

#### PREMESSO CHE

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 1 del D. Lgs 267/200 (TUEL), l'Organo di Revisione esprime parere sulle proposte in materia di strumenti di programmazione economica finanziaria;
- la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti TARI destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- ai sensi dell'art. 1 comma da 738 a 786 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Legge di Bilancio 2020", a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita al IUC, con soppressione della TASI, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2014, esecutiva è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti il quale all'art. 10 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14/01/2021 è stato approvato il piano economico finanziario

#### CONSIDERATO

- Che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti urbani,

- individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e quella variabile per le utenze domestiche e non domestiche;
- che è necessario provvedere alla determinazione delle tariffe tari 2021;
  - che l'art. 6 comma 1 decreto legge 25/05/2021 n. 73 ha previsto la possibilità da parte dei comuni di procedere alla riduzione della TARI in misura non superiore alle risorse assegnate, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività;
  - che l'IFEL con nota del 16/06/2021 ha ritenuto di estendere il concetto di restrizione nell'esercizio delle rispettive attività a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato;
  - che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assegnato al Comune di Piana degli Albanesi un fondo pari ad € 29.834,60 per la riduzione della TARI per alcune categorie economiche (utenze non domestiche).

#### **ESAMINATA**

La proposta di deliberazione n. 16 del 26/07/2021 avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021"

#### **TENUTO CONTO**

di quanto sopra e dei pareri resi dal responsabile di area in ordine alla regolarità tecnica e contabile

#### **ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione n. 16 del 26/07/2021 avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021"

Data, 27/07/2021

IL Collegio dei Revisori

Dott.ssa Anna Maria Grazia Marchese

Dott. Francesco Parisi



**COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI**  
Città Metropolitana di Palermo

***RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE***

*Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale*

***N. 27 DEL 29/07/2021***

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2021.

*Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili, il sottoscritto richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine sollevano da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.*

Il Responsabile della Direzione  
Economico finanziaria  
Rag. Francesca Lo Iacono



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 29/07/2021

Letto e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fulvio Dianno

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Antonella Spataro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per giorni 15 (quindici) consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line nr. Reg \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che \_\_\_\_\_ è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Da/ta Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonella Spataro

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2021 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 ( trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li 29/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Antonella Spataro